SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 205**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero
del turismo e dello spettacolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 agosto 1989, n. 303.

Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di dollari USA 10.000.000, pari a L. 13.139.600.000, per il quadriennio 1988-1991.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 3.284.900.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, si provvede per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali», e per il 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 198/1988 autorizza l'adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3397):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 25 novembre 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 21 dicembre 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 6 aprile 1989 e approvato il 19 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1708):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 30 maggio 1989, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 1° agosto 1989.

89G0378

LEGGE 28 agosto 1989, n. 304.

Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera *a)*, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di miglioramento.

Art. 2.

1. La lettera *b)*, nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituita dalla seguente:

«*b)* da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio».

Art. 3.

1. Su tutte le operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia del Fondo interbancario, costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la garanzia si esplica fino all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari inadempienti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 36 della legge n. 454/1961 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), così come modificato dall'art. 2 della presente legge, è il seguente:

«Art. 36 *(Fondo interbancario di garanzia)*. — Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un «Fondo interbancario di garanzia» per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazioni dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.

In dipendenza dell'indicata garanzia gli istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il «Fondo interbancario di garanzia» ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il comitato e il collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato.

Spetta al comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del «Fondo interbancario di garanzia»;

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al «Fondo» degli istituti di credito;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del «Fondo».

Il «Fondo» è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del «Fondo interbancario di garanzia» sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) *da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio;*

c) delle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla «Cassa» stessa entro due mesi dalla richiesta del comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al «Fondo interbancario di garanzia».

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del «Fondo».

Sono trasferite al «Fondo interbancario di garanzia» le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del «Fondo interbancario di garanzia», i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata».

— Il terzo comma dell'art. 8 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale) prevede che: «La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera *a)*, nono comma, del citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi».

Nota agli articoli 2 e 3:

Per il testo vigente dell'art. 36 della legge n. 454/1961 si veda nelle note all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3123):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 5 ottobre 1988, con parere della commissione XIII.

Esaminato dalla VI commissione il 2 maggio 1989 e approvato il 3 maggio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1742):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 1° agosto 1989 e approvato il 2 agosto 1989.

89G0379

LEGGE 28 agosto 1989, n. 305.

Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, propone per ciascun triennio al Comitato interministeriale per la programmazione economica il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.

2. Il programma è approvato dal CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, ed è aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla trasmissione alle competenti commissioni dell'aggiornamento annuale, il Ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma.

3. Il programma determina le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente; ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo investimenti ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili. Definisce altresì metodi ed indirizzi finalizzati a garantire, ai sensi dell'articolo 4, l'integrazione concertata tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche, con particolare riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonché risorse di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre lo schema-tipo di accordo di cui all'articolo 4.

4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 è autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989, di lire 589 miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Spesa statale per l'ambiente

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;

b) agli studi di impatto ambientale».

Art. 3.

Spesa regionale per l'ambiente

1. Su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'ambiente, il CIPE adotta gli opportuni atti di indirizzo per le regioni finalizzati a garantire che la classificazione e l'esposizione delle spese regionali per l'ambiente siano omogenee a quelle delle spese statali ai sensi dell'articolo 2. Le regioni sono comunque tenute a trasmettere al Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati sulla spesa ambientale.

Art. 4.

Attuazione concertata del programma

1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome,

aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresì le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

3. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonché i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

Art. 5.

Interventi nel Mezzogiorno

1. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con il programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto alle priorità del programma. Gli interventi che hanno rilevanza rispetto agli indirizzi del programma predetto sono adottati sentito il Ministro dell'ambiente.

Art. 6.

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad elevato rischio.

8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.

11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano».

Art. 7.
Interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico

1. Il programma triennnale 1989-1991 definisce direttive per l'elaborazione di interventi per il risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane identificate dalle intese di cui all'articolo 4. Le intese definiscono, altresì, i criteri per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio, nonché, sentiti i comuni interessati, gli interventi volti al contenimento delle emissioni nei limiti vigenti. A tale scopo è data preferenza a interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico, a misure relative ai mezzi di trasporto pubblico, con priorità per lo sviluppo dei mezzi a trazione elettrica o a metano, di sistemi meccanizzati e teleguidati e di misure di interconnessione delle reti, nonché agli interventi per la fluidificazione del traffico privato.

2. I progetti degli interventi sono sottoposti a valutazione tecnica da parte della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per le finalità del presente articolo, nonché per l'elaborazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

Art. 8.
Piani di risanamento idrico

1. Il programma triennale definisce le direttive ed i termini di riferimento per il coordinamento dei piani di risanamento delle acque predisposti e adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183.

2. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1989, di lire 200 miliardi per il 1990 e di lire 330 miliardi per il 1991 per interventi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento, nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

Art. 9.
Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinare alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compresa la tipologia di rapporto di lavoro, hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera *f)*, nonché progetti concernenti la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali, anche regionali, il risanamento e l'ampliamento del verde urbano, il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle cave dismesse.

3. I progetti di cui al presente articolo sono definiti dal Ministero dell'ambiente, ovvero presentati da amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti parco e dai soggetti pubblici gestori di riserve naturali.

4. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assicurano, attraverso un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il coordinamento dei progetti di cui al presente articolo con i progetti e gli interventi previsti dal programma triennale e dai piani annuali di intervento straordinario nel Mezzogiorno.

5. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti presentati è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma triennale, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'uopo integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Per l'attuazione, ivi compresa l'elaborazione, dei progetti di cui al presente articolo e dell'accordo di programma è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1989, di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

Art. 10.
Parchi nazionali

1. In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati è regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato di intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 11.

Ricerca ed innovazione tecnologica in materia ambientale

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per i piani nazionali di ricerca in materia ambientale, di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo speciale per la ricerca applicata istituito dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del fondo, per attività di ricerca applicata rilevante per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del fondo medesimo ovvero attraverso contratti di programma con le imprese destinatarie dei finanziamenti. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal Ministro dell'ambiente, in sua rappresentanza. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi affinché la commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato della ricerca applicata e delle iniziative nel settore medesimo.

3. Le agevolazioni previste dal fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma sono concesse esclusivamente ad imprese i cui impianti siano conformi alle norme vigenti.

4. Per il finanziamento dell'elaborazione ed attuazione dei piani di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 10 miliardi per l'anno 1990 e di lire 15 miliardi per l'anno 1991.

Art. 12.

Informazione e divulgazione ambientale

1. Il programma triennnale 1989-1991 individua i programmi di informazione e divulgazione ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativi agli interventi ed investimenti previsti. A tal fine è autorizzata la spesa, per il triennio 1989-1991, di lire 30 miliardi, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno 1989, di lire 14 miliardi per l'anno 1990 e di lire 13 miliardi per l'anno 1991.

2. Ogni anno, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e con le regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole.

Art. 13.

Sistema informativo e di monitoraggio ambientale

1. È autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990 e di lire 45 miliardi per l'anno 1991 per la prosecuzione delle attività avviate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la progettazione e l'avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ed individuate sul programma triennale 1989-1991.

Art. 14.

Carta geologica

1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonché per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1989, di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 30 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite coordinando l'attività svolta agli scopi ivi specificati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici anche economici.

Art. 15.

Disposizioni varie

1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti da rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili.

2. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990.

3. Ogni riferimento della presente legge alle regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle norme statutarie.

4. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per la durata dell'incarico, agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennità il cui importo e la cui modalità sono determinati nella sede contrattuale in

conformità alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego. Alle relative spese, valutate in lire 200 milioni per l'anno 1989 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989.

Art. 16.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli: 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13, 14 e 15, comma 2, della presente legge, determinato in lire 232 miliardi per l'anno 1989, in lire 590 miliardi per l'anno 1990 e in lire 793 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi naturali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 11-*quater*, comma 3, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), introdotto dall'art. 8 della legge n. 362/1988, è il seguente: «3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 468/1978, è il seguente:

«Art. 6 *(Classificazione delle entrate e delle spese)*. — Le entrate dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano tributarie, extratributarie, o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

categorie, secondo la natura dei cespiti;

rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano di pertinenza della parte corrente, della parte in conto capitale, ovvero riguardino il rimborso di prestiti. La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti;

rubriche, secondo l'organo che amministra le spese od ai cui servizi si riferiscono i relativi oneri;

categorie, secondo l'analisi economica;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

In appositi elenchi annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono annualmente indicate:

a) le "categorie" in cui viene ripartita le spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le "sezioni" in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Questa ripartizione è realizzata nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro provvede alla riclassificazione dei dati del bilancio in modo da consentirne una lettura distinta per capitoli, per leggi e per programmi.

Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) *alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;*

b) *agli studi di impatto ambientale.*

La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica. Salvo i casi previsti dalla legge è vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi di approvazione del bilancio di previsione.

In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali, delle somme proposte per ciascun articolo.

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accreditamento netto");

3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");

4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato")».

Nota all'art. 6:

La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

Nota all'art. 7:

Trattasi, a norma dell'art. 14 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), della commissione tecnico-scientifica incaricata della valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibile a finanziamento statale.

Nota all'art. 8:

La legge n. 183/1989 reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

Note all'art. 9:

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione).* — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a)-e) (omissis);

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 7. *(Accordo di programma).* — 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato art. 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

— Per la commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge n. 41/1986 si veda la nota all'art. 7.

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 349/1986 è il seguente:

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge n. 349/1986 è il seguente: «20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità europea».

— La legge n. 1089/1968 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato».

— Il D.L. n. 867/1986 reca: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 7. — L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda».

— Per la commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge n. 41/1986 si veda la nota all'art. 7.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 349/1986 è il seguente: «3. Il Ministero compie e promuove studi, indagine e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a)-d) (omissis).

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi».

Nota all'art. 15:

Il D.P.R. n. 175/1988 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 572):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RUFFOLO) il 22 ottobre 1987.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 10 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16 dicembre 1987; 27 gennaio 1988; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 28, 29 e 30 giugno 1988; 5, 6, 7, 13, 20 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1988 (atto n. 572/*A* - relatore sen. CUTRERA).

Esaminato in aula il 3 agosto 1988 e approvato il 4 agosto 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3117-*ter*):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 23 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1989; 8 febbraio 1989; 1, 8, 30 marzo 1989; 6 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 20 aprile 1989.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 26 aprile 1989, 10 maggio 1989 e 11 maggio 1989 (deliberato stralcio articoli 11 e 14 che formano l'atto n. 3117-*bis*) e approvato il 26 luglio 1989 in un testo unificato con atti n. 337 (BOTTA ed altri), n. 1454 (DE LORENZO e BATTISTUZZI), n. 1753 (DE LORENZO).

Senato della Repubblica (atto n. 572-*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 28 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 1° e il 2 agosto 1989 e approvato il 3 agosto 1989.

89G0381

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1989.

Modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale si è provveduto alla modifica delle tabelle *A* e *B* annesse alla citata legge n. 720/84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1989, con il quale la decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti nella tabella *A* è fissata al 1° ottobre 1989;

Ritenuto che occorre inserire nella tabella *A* l'ente Mostra d'Oltremare di Napoli, in considerazione del fatto che l'ente stesso ha natura giuridica pubblica e gode di flussi finanziari provenienti dal bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessità di includere nella tabella *A* i dipartimenti universitari, istituzioni che pur dipendenti dalle università statali operano con bilancio autonomo;

Ritenuta, altresì, la necessità di includere nella predetta tabella *A* la «Riserva fondo lire UNRRA», organismo avente connotazione pubblica;

Considerata l'opportunità di escludere dalla tabella *A* l'Ente siciliano di elettricità, in quanto incorporato nell'Ente di sviluppo agricolo - E.S.A. già ricompreso nell'assoggettata categoria degli «Enti regionali di sviluppo agricolo»;

Ritenuta l'opportunità di modificare la dizione della categoria «Università statali, istituti istruzione universitaria, I.DI.S.U. e I.S.U.» in «Università statali, istituti istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale», in considerazione del fatto che in talune regioni continuano ancora a sussistere le opere universitarie statali e che gli enti per il diritto allo studio — subentrati alle predette opere — hanno assunto denominazioni diverse nelle varie regioni;

Considerato che l'inclusione del CONI e delle federazioni sportive nazionali nella tabella *B* annessa alla citata legge n. 720/84 meglio risponde alle esigenze di tener conto della peculiare attività degli enti medesimi, svolta attraverso numerose strutture periferiche che — avvalendosi dell'opera di personale anche volontario — provvedono a pagamenti immediati di spese anche in giorni festivi ed in luoghi non serviti da sportelli bancari;

Su proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella tabella *A*, annessa alla legge n. 720/84 citata nelle premesse così come modificata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, l'ente Mostra d'Oltremare di Napoli, i dipartimenti delle università statali e la «Riserva fondo lire UNRRA».

Art. 2.

È eliminato dalla tabella *A*, annessa alla legge n. 720/84, così come modificata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, l'Ente siciliano di elettricità.

Art. 3.

Nella tabella *A*, annessa alla legge n. 720/84 così come modificata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, l'indicazione «Università statali, istituti istruzione universitaria, I.DI.S.U. e I.S.U.» è modificata come segue: «Università statali, istituti istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale».

Art. 4.

Sono collocati nella tabella *B*, annessa alla legge n. 720/84 così come modificata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, il CONI e le federazioni sportive nazionali.

Art. 5.

La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti con l'art. 1 del presente decreto nella tabella *A* è fissata al 1° dicembre 1989.

I predetti enti devono provvedere a versare entro il 28 novembre 1989 nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A3981

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 19 agosto 1989.

Composizione del comitato di volontariato di protezione civile.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale sono stati, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale si dispongono le norme di attuazione del citato art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela;

Vista la propria ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, concernente la nuova disciplina del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato;

Viste le designazioni da parte delle associazioni, enti e organismi di volontariato di protezione civile maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata ordinanza n. 1676/FPC, i componenti il comitato e gli esperti sono nominati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Considerato, altresì, che, allo scopo di assicurare in modo più ampio e stabile il raccordo con la struttura del Dipartimento, la predetta ordinanza n. 1676/FPC dispone che il comitato di volontariato si avvalga per l'espletamento delle attività ad esso attribuite della collaborazione di funzionari dell'ufficio di volontariato del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto, pertanto, l'opportunità di dare esecuzione alle richiamate disposizioni;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Il comitato di volontariato di protezione civile è composto:

Rossi Italo, componente effettivo, e col. Romagnoli Franco, componente supplente - Aero club d'Italia, via Maresciallo Pilsudski, 124, 00197 Roma;

Mazzitti dott. Walter, componente effettivo, e Campurra dott.ssa Anna Maria, componente supplente - Archeoclub d'Italia, via Arco de' Banchi, 8, 00186 Roma;

De' Medici prof. Michelino, componente effettivo, e Pradella dott. Giuliano, componente supplente - Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani, via Massimo Stanzione, 15, 80127 Napoli;

gen. Nardi Catullo, componente effettivo, e col. Lobianco Domenico, componente supplente - Associazione arma aeronautica, via Marcantonio Colonna, 25, 00192 Roma;

gen. Missori Igino, componente effettivo, e gen. Coppola Luigi, componente supplente - Associazione cavalieri italiani Sovrano ordine di Malta, piazza del Grillo, 1, 00184 Roma;

Volpini Roberto, componente effettivo, e Arciprete Gaetano, componente supplente - Associazione cristiana lavoratori italiani, via G. Marcora, 18, 00153 Roma;

Italiano dott. Arcangelo, componente effettivo, e Cecchini dott. Antonio, componente supplente - Associazione guide e scouts cattolici italiani, piazza Pasquale Paoli, 18, 00186 Roma;

Barcali Giancarlo, componente effettivo, e Grassi prof. Giuseppe, componente supplente - Associazione italiana cultura sport, via di Vigna Jacobini, 24, 00149 Roma;

Caprioli dott. Leonardo, componente effettivo, e Greppi Angelo, componente supplente - Associazione nazionale alpini, via Marsala, 9, 20121 Milano;

Gronchi cav. Gino, componente effettivo, e Martoia Giuseppe, componente supplente - Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, via Mazzini, 44, 10123 Torino;

Antonacci prof. Michele, componente effettivo, e Addante dott. Luigi Mario, componente supplente - Associazione pugliese soccorritori, via Principe Amedeo, 135, 70122 Bari;

Ortona rag. Alessio, componente effettivo, e La Pesa avv. Federico, componente supplente - Associazione radioamatori italiani, via Domenico Scarlatti, 31, 20124 Milano;

Bernardi Luciano, componente effettivo, e Castelli Mario, componente supplente - Associazione regionale volontari della protezione civile sarda, piazza Municipio, 5, 09048 Sinnai (Cagliari);

Miglioranza cav. Corrado, componente effettivo, e Orlando rag. Giuseppe, componente supplente - Associazione volontari italiani del sangue, via Livigno, 3, 20158 Milano;

Iaccarino Rosario, componente effettivo, e Paterniti Giuseppina, componente supplente - Azione cattolica italiana, via della Conciliazione, 1, 00193 Roma;

Carloni Francesco, componente effettivo, e Frediani mons. Bruno, componente supplente - Caritas italiana, viale F. Baldelli, 41, 00146 Roma;

Rampi Franca, componente effettivo, e Biondo dott. Daniele, componente supplente - Centro «Alfredo Rampi», via dei Laterani, 28, 00184 Roma;

Nervo mons. Giovanni, componente effettivo, e Lovati prof. Antonio, componente supplente - Centro studi e formazione sociale «Emanuele Zancan», via Patriarcato, 41, 35139 Padova;

Adami Paolo, componente effettivo, e Garda Franco, componente supplente - Club alpino italiano, Corpo nazionale soccorso alpino, via Ugo Foscolo, 3, 20121 Milano;

Grigoletto Gabriele, componente effettivo, e Lambini Renato, componente supplente - Comitato per il coordinamento della P.C. della provincia di Padova, via dei Colli, 4, 35100 Padova;

Giannelli dott. Francesco, componente effettivo, e Diani Paolo, componente supplente - Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia e gruppi donatori sangue «Fratres», piazza S. Giovanni, 1, 50129 Firenze;

Scarcella dott. Carmelo, componente effettivo, e Savio dott.ssa Cristina, componente supplente - Cooperativa bresciana per la protezione civile, via Fratelli Lechi, 27, 25121 Brescia;

cap. vas. Vacca Maurizio, componente effettivo, e Ottorino Tito, componente supplente - Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, via Ennio Quirino Visconti, 8, 00193 Roma;

Bianucci Giampaolo, componente effettivo, e Pavanello Aurelio, componente supplente - Corpo nazionale soccorso alpino - Sezione speleologica, via Ugo Foscolo, 3, 20121 Milano;

Paolini amb. Remo, componente effettivo, e Pons prof. Renato, componente supplente - Croce rossa italiana, via Toscana, 12, 00187 Roma;

Martinato Bruno, componente effettivo, e Garribba Ugo, componente supplente - Federazione italiana attività subacquee, via Mauro Macchi, 38, 20124 Milano;

Cravero dott. Dario, componente effettivo, e Peri Francesco, componente supplente - Federazione italiana donatori sangue, via Ponza, 2, 10121 Torino;

Campagnoli ing. Enrico, componente effettivo, e Tassi Franco, componente supplente - Federazione italiana ricetrasmissioni Citizen's Band servizio emergenza radio, via Lanzone, 7, 20123 Milano;

Allegra dott. Francesco, componente effettivo, e Bellucci ing. Roberto, componente supplente - Federazione italiana sicurezza piste sci, via Panizza, 12, 20144 Milano;

Petrucci rag. Patrizio, componente effettivo, e Dozio Vladimiro, componente supplente - Federazione nazionale associazioni di pubblica assistenza e soccorso, via S. Gallo, 32, 50129 Firenze;

Genovesi arch. Enrico, componente effettivo, e Silvestri arch. Luigi, componente supplente - Gruppi archeologici d'Italia, via Tacito, 41, 00193 Roma;

Pulcinelli sorella Carla, componente effettivo, e Ballerini sorella Laura, componente supplente - Infermiere volontarie C.R.I., via Toscana, 12, 00187 Roma;

Capriotti dott. ing. Giampiero, componente effettivo, Bertelli dott. Alberto, componente supplente - Lions International, via Tamagno, 3, 20124 Milano;

Bagnarol Francesco, componente effettivo, e Manzi Nilla, componente supplente - Movimento di volontariato italiano - Mo.Vi., via Chiusi, 14, 00139 Roma;

Marconi dott. Silvio, componente effettivo, e Ricci Franco, componente supplente - Prociv - ARCI Associazione dei volontari per la protezione civile, via Francesco Carrara, 24, 00196 Roma;

Paglia ing. Mario, componente effettivo, e Pesenti Pigna dott. Daniele, componente supplente - Protezione volontaria civile, via Pesenti, 1, 24022 Alzano Lombardo (Bergamo);

Cacciapaglia geom. Francesco, componente effettivo, e Morgese Erasmo, componente supplente - Pubblica assistenza A.R.M., via Palmiro Togliatti, 5, 70029 Santeramo in Colle (Bari);

Di Raimondo prof. Francesco, componente effettivo, e Locatelli prof. Enrico, componente supplente - Rotary International, piazza Cola di Rienzo, 69, 00192 Roma;

Sinigaglia prof. Giacomo Maria, componente effettivo, e Salvini dott. Paolo, componente supplente - Unità di pronto impiego chirurgico-rianimatorio c/o Ospedale maggiore, via Francesco Sforza, 33, 20122 Milano;

Gallina Luigi, componente effettivo, e Nadalini Marco, componente supplente - Volontari protezione civile - Intergruppo Parma, via Bobbio, 16, 43100 Parma;

Giuffrida dott. Marcello, componente effettivo, e Alberti dott. Federico, componente supplente - Volontari del soccorso - C.R.I., via Toscana, 12, 00187 Roma.

Esperti:

Fanfani Maria Pia, vice presidente della lega di Croce rossa internazionale, via Toscana, 12, 00187 Roma;

Bicocchi avv. Giuseppe, via Vittorio Emanuele, 14, 55100 Lucca;

Cortesini prof. Raffaello, presidente I.C.U., via Bruno Buozzi, 60, 00197 Roma;

Paglia mons. Vincenzo, comunità S. Egidio, piazza S. Maria in Trastevere, 00153 Roma;

Pavone avv. Mario, via Fogazzaro, 67, 70017 Ostuni (Brindisi).

Art. 2.

Le funzioni di capo della segreteria del comitato sono svolte dal dott. Giuseppe Santoro, capo dell'ufficio di volontariato, che partecipa alle riunioni del comitato.

Il dott. Giuseppe Santoro è coadiuvato nelle riunioni del comitato dalla dott.ssa Eugenia Di Zenzo e in caso di assenza o impedimento dalla sig.ra Erminia De Peruta.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno nominati il presidente e i due vice presidente eletti ai sensi dell'art. 3, primo comma, dell'ordinanza n. 1676/FPC di cui in premessa.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con lo stanziamento di cui all'art. 6 della citata ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3967

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 11 agosto 1989, n. 2.

Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

La presente circolare disciplina sulla base della legge 14 agosto 1967, e successive modificazioni, ed in attesa della entrata in vigore della legge di riforma del settore, gli interventi finanziari che lo Stato opera — con riguardo a ciascun anno solare — utilizzando la quota del Fondo unico dello Spettacolo di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, à favore delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, alle istituzioni concertistiche orchestrali, ai festivals nazionali ed internazionali, ai concorsi di composizione ed esecuzione musicale e ai corsi di avviamento e perfezionamento professionale, alle stagioni liriche sperimentali, alle rassegne musicali e ai complessi bandistici nonché alle iniziative ed agli enti di promozione musicale.

Art. 1.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento statale, le domande, per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle sopraindicate attività musicali e di danza redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione e sottoscrizione della persona all'uopo legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 30 novembre.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno, altresì, completare entro il 31 gennaio e 31 marzo per le attività previste rispettivamente per il primo e il secondo semestre la documentazione richiesta — anch'essa in duplice copia — nei successivi articoli per ogni singolo settore.

La documentazione riguardante le attività progettate per l'arco dell'intero anno dovrà essere completata entro il 31 gennaio. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione — inclusa la domanda di sovvenzione — spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati.

Le istanze inviate o regolarizzate oltre i termini indicati potranno essere sottoposte, per ogni singolo settore, al parere della commissione centrale per la musica solo a documentato consuntivo anche provvisorio dell'attività svolta nell'anno e dopo che la stessa commissione si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini prescritti e comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

In sede di assegnazione della sovvenzione l'Amministrazione, sentita la commissione centrale per la musica, ha la facoltà — qualora ritenga che possa essere svolto, nei limiti della sovvenzione medesima, un programma adeguato — di commisurare la sovvenzione stessa ad un'attività minore di quella preventivata, anche con conseguenti contrazioni delle voci di spesa.

Art. 2.

Acconti

Gli acconti previsti dalle leggi 22 luglio 1977, n. 426, 5 marzo 1980, n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi con le seguenti modalità e condizioni:

nella misura dell'80% ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche riconosciuti ai sensi dell'art. 28 della legge n. 800/67;

nella misura dell'80% ad enti, società, istituzioni, associazioni che, beneficiari di sovvenzioni per almeno tre anni, svolgono una attività annuale di cui sia stato accertato il regolare svolgimento nei due precedenti esercizi tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive;

possono, altresì, essere concessi acconti fino all'80% ad enti, società, istituzioni ed associazioni che abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e sempre che ne sia stato accertato il regolare svolgimento tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive.

Non potranno, comunque, essere liquidati acconti ai beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione riguardante gli anni precedenti, con esclusione dell'ultimo anno per il quale è sufficiente la relazione artistica e finanziaria.

Per ottenere la liquidazione dell'acconto gli interessati dovranno fare richiesta — con firma autenticata da pubblico ufficiale anche per quanto attiene la qualifica del firmatario — contestualmente all'istanza di sovvenzione o con altra separata istanza redatta in due esemplari di cui una in carta legale (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) precisando:

1) di impegnarsi sotto la propria responsabilità, ad effettuare l'attività per la quale è stato assegnato il contributo, nonché a rispettare gli eventuali limiti o condizioni di spesa cui fosse subordinata la concessione della sovvenzione;

2) di osservare tutti gli obblighi derivanti dalla gestione a norma della vigente normativa;

3) la modalità di pagamento — con espressa indicazione dell'obbligo o meno della tenuta del bollettario d'incasso — da scegliersi tra le sottoelencate:

a) emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato impersonalmente;
b) accreditamento in c/c bancario;
c) versamento in c/c postale.

Non è necessaria l'indicazione della tenuta o meno del bollettario d'incasso nell'ipotesi di cui al punto *c)* e delle modalità di pagamento per i comuni e le province con popolazione superiore agli 8.000 abitanti a norma del primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Eventuali cessioni della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle indicate modalità di pagamento, presuppongono la revoca della modalità di pagamento prescelta. Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informare l'amministrazione ancor prima della formalizzazione dell'atto di cessione.

Gli acconti erogati per le attività che non venissero realizzate o che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati in tutto, o per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio successivo o dalla data della richiesta dell'amministrazione.

Il mancato invio della documentazione consuntiva entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello cui la sovvenzione si riferisce comporta la revoca della sovvenzione per la quale era stato erogato l'acconto.

I soggetti, finché non provvedano al rimborso, sono esclusi da ulteriori sovvenzioni, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Art. 3.

Riesame di istanze non accolte

Le istanze di riesame potranno essere prese in considerazione, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, solo a documentato consuntivo, anche provvisorio, di attività.

Dovranno comunque emergere nuovi elementi di valutazione che qualifichino l'iniziativa sotto il profilo artistico.

La necessaria documentazione corredata da una relazione artistica e, ove possibile, da recensioni stampa dovrà essere trasmessa entro il 15 ottobre.

Art. 4.

Liquidazione e documentazione consuntiva

La liquidazione delle sovvenzioni sarà disposta a norma dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modifiche, previo riscontro della documentazione consuntiva richiesta, attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

Il bilancio consuntivo — con allegata una relazione che giustifichi, per le entrate, l'eventuale differenza dalle indicazioni del preventivo — dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione, risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa e di entrata, specificando gli estremi delle fatture, ricevute o quietanze relative alle spese effettuate, con particolare riguardo a quelle artistiche.

Potranno essere prese in considerazione solo le spese connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata; sono comunque escluse le spese di investimento, mentre quelle riguardanti l'ammortamento, almeno decennale, di beni strumentali relativi all'attività musicale potranno essere considerate solo per la quota annuale dell'ammortamento, peraltro, rapportata in dodicesimi alla durata dell'attività sovvenzionata nel corso di ciascun anno.

Le spese generali (costituite, ove non diversamente indicato, dall'eventuale affitto sede e spese connesse, telefono, energia elettrica, spese postali, cancelleria, personale amministrativo, indennità di carica e gettoni di presenza, rappresentanza) non potranno superare, in via ordinaria, l'aliquota percentuale del 30% delle uscite.

È prevista la loro integrale dettagliata documentazione, attraverso l'invio delle fatture o ricevute o almeno degli elenchi che riportino gli estremi delle stesse, soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20 per cento.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere riferiti alla gestione di competenza e connessi ai tempi di liquidazione dei contributi pubblici.

L'intervento dello Stato non potrà coprire, in linea di massima, più del 70% dei costi delle manifestazioni musicali, con possibilità di elevare tale percentuale fino al 90%, salvo casi eccezionali, per attività — che per situazioni connesse al genere musicale, alla struttura dell'iniziativa promotrice o al territorio — risultino meritevoli di particolare considerazione.

I borderò dovranno pervenire vistati e timbrati dai competenti uffici della SIAE, unitamente ad una distinta degli incassi.

Ai fini della sovvenzione potranno essere prese in considerazione manifestazioni ad ingresso libero e gratuito o che comunque non diano luogo alla redazione dei borderò soltanto in casi particolari, come ad esempio le attività di ricerca e sperimentazione, nonché l'attività nelle scuole. Dovrà essere presente, tuttavia, anche in questi casi eccezionali, dai quali in via di massima occorre escludere i grandi centri, una adeguata attività promozionale intesa ad interessare i possibili spettatori. Dovranno, comunque, essere inviati i permessi rilasciati dalla SIAE unitamente ai modelli 107/C SIAE (programma musicale) nonché dichiarazione, rilasciata dalla pubblica autorità — diversa comunque dal beneficiario — attestante che la manifestazione è avvenuta e, ove possibile, l'afflusso del pubblico.

Art. 5.
Calendario

Il Ministero del turismo e dello spettacolo curerà la elaborazione di un calendario annuale di tutte le iniziative e manifestazioni musicali ripartito per regioni.

Titolo I

ATTIVITÀ LIRICA IN ITALIA

Art. 6.
Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare:

l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa o dell'impresa lirica, iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/67 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/67 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;

dichiarazione di assunzione di diretta responsabilità della gestione.

L'istanza dovrà essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a) preventiva delibera di realizzazione della manifestazione o, in via provvisoria, da equivalente attestazione di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione stessa;

b) preventivo finanziario che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero e durata degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico.

Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno 36 elementi o di quelli previsti dalla partitura.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.

Agli artisti italiani sono equiparati quelli appartenenti a Paesi della CEE e quelli che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

d) dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti.

Art. 7.
Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

I bilanci dovranno, in ogni caso, esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 50% della quota a recita. Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procederà a proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

Tale quota a recita sarà maggiorata per le recite direttamente prodotte con l'impiego del coro, per le quali è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari e in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% della quota a recita maggiorata.

Analoga maggiorazione è prevista per le recite scambiate tra teatri coproduttori, a condizione che venga dimostrato un numero complessivo di turni di prove non inferiore a venti.

Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.

Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata del 10 per cento.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni;

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da non oltre 20 anni.

Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo, i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Ciascun teatro dovrà dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per 12.

Tali prove potranno essere ripartite tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone, compresa la prova generale in costume.

Non potranno essere effettuati più di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sarà consentito un solo turno di prova.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione, con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di ballo, è possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non superiore ai sei giorni.

Qualora detto intervallo di tempo ecceda i sei giorni e non superi i trenta deve essere effettuata una prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

Art. 8.

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche ordinarie

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche ordinarie è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, mediante la determinazione di una quota a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

La quota a recita, come sopra indicata riguarda distintamente tre categorie così individuate:

Categoria A: sono considerate recite di categoria *A* quelle realizzate in un teatro dotato di requisiti che lo rendano atto ad ospitare recite liriche, in più, se all'aperto con garanzia di condizioni acustiche ottimali:

con obbligo di dieci turni di prove da effettuarsi tutte sul posto delle recite — ridotte a otto turni, se trattasi di opere da camera — compresa la prova generale in costume, con le modalità previste per i teatri di tradizione;

con compagnie di canto, direttori e registi di comprovata professionalità e valore artistico;

con un numero di orchestrali come da partitura originale e, comunque, non inferiore a cinquanta elementi;

con entrate proprie almeno pari al 100% della quota a recita.

Categoria B: sono considerate recite di categoria *B* tutte quelle effettuate, con deroga all'obbligo delle prove, in replica di recite realizzate da enti lirici, da teatri di tradizione e di recite di categoria *A*; effettuate in un teatro dotato delle stesse caratteristiche richieste per le recite di categoria *A*, con entrate almeno pari al 70% della quota a recita.

Categoria C: sono considerate recite di categoria *C* tutte quelle realizzate in assenza, anche di uno solo, dei requisiti sopra elencati ma con entrate proprie almeno pari al 40% della quota a recita.

Per ciascuna categoria l'importo della quota a recita è ridotto del 50%, qualora si tratti di opera da camera ed è maggiorato del 10% per spettacoli effettuati all'aperto.

Qualora le sopraindicate percentuali delle entrate proprie non risultino verificate in sede consuntiva si procederà a proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

le opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

le opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

le opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio.

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte l'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2, o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'opera o il balletto costituente i 2/3 dello spettacolo; l'opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti e del materiale d'orchestra.

La concessione dei contributi di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuita-

mente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonchè di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Per la rappresentazione di ciascuna opera e balletto in programma deve essere comprovato lo svolgimento di sei turni di prova (per non più di due turni giornalieri) compresa la prova generale in costume, da realizzarsi, quest'ultima, almeno un giorno prima della rappresentazione, nello stesso teatro nel quale avrà luogo la manifestazione. Nel giorno di recita e prova generale è consentito un solo turno di prova.

Nel caso di rappresentazioni di opera nuovissima, di prima esecuzione locale e di opera del passato, devono essere effettuate due prove in più.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati dalla stessa impresa lirica e con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di ballo utilizzati nella rappresentazione della stessa opera, o balletto, sovvenzionata nel corso di altra stagione lirica, è possibile derogare all'obbligo delle prove, a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo che non ecceda i sei giorni.

Tale intervallo di tempo può essere superiore ai sei giorni e, comunque, non superiore ai trenta nel caso di rappresentazioni riprese in replica da un ente lirico, da un teatro di tradizione, da recite di categoria *A*. In tal caso, dovrà essere effettuata una prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4 nonchè una variazione degli organici dell'orchestra e del coro entro il limite massimo di cinque elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

Titolo II

ATTIVITÀ CONCERTISTICA E CORALE IN ITALIA - FESTIVAL

Art. 9.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto notarile di costituzione e statuto: da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinchè tutte le norme statutarie si uniformino a tale requisito. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonchè delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre ai fini dell'esame della richiesta di contributo — almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera d'approvazione del progetto artistico finanziario, dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) progetto artistico: sono da specificare dettagliatamente il numero delle manifestazioni, che non potrà essere inferiore cinque per l'attività concertistica ed a quattro per i festival; il calendario anche provvisorio e le sedi teatrali, il repertorio, i nominativi degli artisti — indicando separatamente gli artisti italiani e stranieri — l'eventuale direzione artistica. Gli interessati dovranno inoltre documentare l'eventuale presenza di un'attività di decentramento nell'ambito regionale, l'impegno artistico di italiani diplomati o vincitori di concorsi nazionali o internazionali e quello a favore degli artisti italiani e della musica contemporanea nonchè l'attenzione dedicata al pubblico scolastico, da comprovare, a consuntivo, con idonea documentazione delle autorità della scuola (non potranno in sede consuntiva essere prese in considerazione più di due lezioni-concerto al giorno).

I complessi orchestrali e corali professionalmente qualificati che richiedono sovvenzioni per le attività di propria produzione, dovranno altresì inviare un breve *curriculum* dei singoli componenti il complesso stesso;

c) preventivo finanziario: per quanto si riferisce alle «entrate» sono da indicare in dettaglio gli incassi da botteghino, da eventuali abbonamenti o quote sociali, da sponsorizzazioni; i contributi locali, le altre entrate derivanti da prevendita, programmi, ecc. per quanto si riferisce alle «spese» sono da distinguere i compensi agli artisti (solisti, masse orchestrali, complessi corali, direttori), le diarie e i trasferimenti, i contributi previdenziali, i diritti SIAE, gli affitti dei teatri, i noleggi degli strumenti e i trasporti, la pubblicità e la tipografia, le spese di segreteria, le spese per il personale tecnico e di sala;

d) dettagliata relazione artistico-finanziaria: riguardante l'attività dell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui ai punti *b)* e *c)* per le iniziative già operanti (qualora non sia stata già trasmessa per la liquidazione della sovvenzione). Tale relazione dovrà comprovare la partecipazione del pubblico e l'effettiva diffusione della cultura musicale.

Per i festivals la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata sessanta giorni prima del loro inizio; restando fermo il termine di cui al primo comma dello stesso art. 1.

Art. 10.

Contributi dello Stato

Nella assegnazione del contributo, sulla base dei criteri indicati dalla legge, verranno prese in particolare considerazione:

a) le programmazioni di quelle associazioni e istituzioni musicali, le cui strutture organizzative di livello professionale siano adeguate all'attività che hanno

realizzato ed intendano realizzare e le cui iniziative si avvalgano dell'apporto di un direttore artistico, musicista musicologo operante;

b) le programmazioni in zone musicalmente meno sviluppate nel quadro di un'organica ripartizione geografica;

c) le iniziative a favore della diffusione della produzione musicale contemporanea e di quella antica e moderna poco conosciuta;

d) le attività realizzate in collaborazione con altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato e quelle che si avvalgono in particolare di artisti e complessi italiani;

e) le programmazioni che vengono attuate in cicli organici tesi a fornire una informazione musicale la più vasta ed articolata possibile;

f) le programmazioni idonee a costituire, in particolare per i festivals, motivi di richiamo turistico comprovati anche da attestazioni di pubbliche autorità.

Per i festivals e le rassegne, con esclusione di quelli di riconosciuto carattere internazionale, il programma dovrà, di regola, prevedere in prevalenza manifestazioni con complessi ed artisti italiani.

I concerti realizzati dalle istituzioni concertistico-orchestrali presso società di concerti, alle quali resta la gestione della manifestazione, saranno dal Ministero sovvenzionati con appositi stanziamenti sul fondo destinato alle istituzioni concertistico-orchestrali.

Titolo III

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

Art. 11.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata e dovrà essere corredata entro il 31 gennaio dalla seguente documentazione (in duplice copia) a firma del legale rappresentante:

a) programma artistico: in tale programma dovranno essere indicati i titoli dei brani che saranno eseguiti in ogni singola manifestazione, il nome del direttore d'orchestra, il numero degli strumentisti relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome dei solisti ospiti ed almeno la data di ogni manifestazione, precisando se trattasi di concerto in sede o fuori sede. In particolare dovranno essere indicati:

1) i concerti in sede o in decentramento anche interregionale;

2) i concerti-base o di ripetizione; in tal caso occorre indicare il numero delle repliche intendendosi per replica quella nella quale il programma è prevalentemente omologo all'esecuzione già presentata;

3) i concerti presso le scuole o riservati al pubblico scolastico, con esecuzioni dimostrative ed ascolto guidato.

Non sono ammessi ai fini della sovvenzione più di due concerti al giorno, sia in sede sia fuori sede.

Non sono parimenti ammesse più di sette esecuzioni, mediamente compresa la prova generale di ogni programma, con un tetto massimo di dieci esecuzioni.

Al programma dovrà essere allegato, altresì, un prospetto riepilogativo;

b) preventivo finanziario: deliberato ed approvato dagli organi statutari di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli organi di controllo esistenti.

In tale preventivo dovranno essere indicate analiticamente tutte le voci di entrata e di uscita afferenti l'attività concertistica da effettuare;

c) documentazione consuntiva relativa all'attività effettuata nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'istanza di sovvenzione. Tale documentazione dovrà consistere in una dettagliata relazione delle manifestazioni effettuate, indicando al riguardo gli stessi elementi di cui alla lettera *a)*.

Debbono altresì essere trasmessi i borderò o, in mancanza, altra idonea documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento dei concerti e la dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata che attesti la disponibilità presso l'istituzione di copia autentica dei modelli 031/CM ENPALS.

La dichiarazione dovrà ancora indicare il numero delle giornate lavorative retribuite ai professori d'orchestra per il periodo di sola attività concertistica.

Nella stessa dovranno inoltre essere indicati i ratei ferie (tradotti in giornate lavorative) corrisposti ai professori assunti a contratto a tempo indeterminato da istituzioni che svolgano meno di un anno di attività concertistica.

Le orchestre che effettuano anche attività lirica dovranno produrre una ulteriore dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il numero delle giornate riferite alla sola attività concertistica.

Per ogni programma deve essere comprovata l'effettuazione di sei prove in media, compresa la generale, attraverso una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che i fogli di presenza relativi agli orchestrali, che hanno preso parte a tali prove, sono agli atti dell'istituzione.

Ai fini della determinazione della sovvenzione sono presi in considerazione anche i seguenti elementi di valutazione:

la continuità dell'attività programmata e l'importanza artistico-culturale del progetto elaborato con l'apporto di una stabile direzione artistica;

il buon andamento delle gestioni, sia sul piano amministrativo (con particolare riguardo ai bilanci consuntivi ed al rapporto tra le spese di gestione e quelle di produzione) sia sul piano artistico;

la capacità di promuovere, agevolare e coordinare la cultura musicale all'interno e fuori del territorio delle rispettive province, anche mediante la partecipazione a progetti speciali (con particolare riguardo ai concerti base, a quelli in abbonamento ed a quelli gratuiti in rapporto all'attività globale nonchè al numero degli esecutori in relazione ai programmi musicali);

le condizioni di operatività del territorio in cui ha sede l'istituzione e, nel contempo, il livello della programmazione diretta al decentramento;

l'entità e la finalizzazione delle contribuzioni locali per le quali occorrerà produrre idonea documentazione;

l'entità delle entrate di botteghino o comunque di quelle finalizzate alla realizzazione di singoli concerti.

Altri elementi di valutazione potranno desumersi dal numero degli orchestrali impegnati in rapporto all'organico di base, dal tipo di contratto di lavoro stipulato con il personale artistico e dal numero degli spettatori.

Sarà presa, infine, in considerazione la capacità per ogni istituzione di promuovere l'attività artistica di giovani talenti, a livello di solisti e di direttori d'orchestra segnalatisi in concorsi nazionali o internazionali dell'ultimo quinquennio.

La sovvenzione annualmente concessa potrà essere superiore a quella assegnata l'anno precedente solo in presenza di positive valutazioni in ordine agli elementi indicati nel presente articolo, distinguendo l'aliquota della sovvenzione medesima collegata ad elementi e valutazioni amministrativo-contabili da un'altra aliquota da determinarsi sulla base di valutazioni tecnico-artistiche.

Titolo IV

ATTIVITÀ COREUTICA

Art. 12.

Documentazione

Le istanze di sovvenzione dovranno contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero su carta legale autenticata ogni eventuale variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre ai fini dell'esame della richiesta di contributo — almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico: dovrà specificare il titolo e durata del balletto, l'autore delle musiche, il coreografo, l'elenco nominativo e relativo *curriculum* della compagnia (con specifico riferimento alla sua attività precedente), dei primi ballerini, dei solisti e dell'organico del corpo di ballo impiegato, indicando anche l'età di ogni ballerino.

Non potranno essere utilizzati — nell'attività sovvenzionata — dipendenti di enti lirici, salvo casi eccezionali per i quali sarà consentita l'assunzione di artisti di qualifica non inferiore a primo ballerino. Per tale particolare eventualità, in fase di consuntivo, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'ente lirico attestante che la partecipazione alle prove ed agli spettacoli è stata preventivamente autorizzata nella forma di permesso non retribuito o che il dipendente usufruisce di un periodo di ferie programmato dall'ente.

Gli scritturati non possono pattuire e ricevere compensi inferiori ai minimi retributivi previsti dalle disposizioni vigenti.

I componenti della compagnia e gli scritturati debbono avere età non inferiore agli anni 18. Deroghe al predetto limite potranno essere consentite solo per comprovate esigenze artistiche.

Il programma dovrà indicare, in linea di massima, località e date previste. Il calendario definitivo dovrà essere comunicato al Ministero prima dell'inizio dell'attività.

Si precisa che non potrà essere presa in considerazione più di una recita al giorno e che non potrà essere richiesta sovvenzione per le recite che la compagnia intende effettuare nell'ambito di festivals e rassegne realizzati con il sostegno finanziario dello Stato;

c) preventivo finanziario: per quanto riguarda le entrate dovranno essere indicati gli incassi da botteghino e da vendita abbonamenti, sponsorizzazioni, contributi locali ed altre eventuali; mentre per le spese dovranno essere distinti: compensi ai ballerini per prove, compensi ai ballerini per spettacoli, compensi ai tecnici, ai coreografi e al maitre de ballet, diarie, contributi previdenziali, diritti SIAE, allestimenti, scene, costumi e scarpine, registrazione musiche, impianto luce e fonico, affitto teatri e sala prove, trasferimenti artisti e materiale, spese di montaggio e smontaggio, spese di amministrazione e pubblicità.

A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

d) relazione artistica, dell'intera attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto *b)* nonchè relazione finanziaria completa di tutti gli elementi di cui al punto *c)*. La relazione artistica dovrà tra l'altro essere corredata di videocassette riguardanti l'attività realizzata al fine di consentire al Ministero una adeguata valutazione istruttoria. Qualora trattasi di prima istanza dovrà essere inviata la relazione artistica concernente l'attività svolta dalla data di costituzione

dell'associazione, corredata da idonea documentazione (borderò, dichiarazione SIAE o della pubblica autorità, rassegna stampa) e da videocassette;

e) nel caso di festivals e rassegne di balletto dovrà, altresì, essere inviata la documentazione riguardante l'adesione delle singole compagnie.

Art. 13.

Determinazione dei contributi

Ai fini della determinazione della sovvenzione da assegnare si terrà conto, in via prioritaria, dei seguenti criteri di valutazione:

1) attività complessiva sia con riferimento a quella svolta negli anni precedenti che a quella programmata nell'anno in corso;

2) regolarità amministrativa;

3) stabilità di strutture;

4) livello dei risultati artistici raggiunti;

5) rispondenza di pubblico;

6) incidenza sulle spese delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali;

7) rapporto tra spettacoli a pagamento e quelli gratuiti; questi ultimi potranno, in linea di massima, essere valutati al 50% ove non siano assicurate altre adeguate entrate;

8) numero dei componenti l'organico;

9) per le rassegne e festivals di danza si applica quanto disposto al precedente art. 10, comma primo, lettera *d)*, e comma secondo.

Ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario a sostegno delle recite da realizzarsi sarà tenuto conto delle dimensioni dell'attività programmata con riferimento alle seguenti tre ipotesi:

A) compagnie che svolgono attività non superiore alle 19 giornate recitative, per un periodo inferiore ai 2 mesi;

B) compagnie formate da almeno 8 ballerini, fatta eccezione per i complessi sperimentali, che svolgono attività per un periodo di tempo superiore ai 2 mesi ed inferiore ai 6, con un numero di giornate recitative fra 20 e 60;

C) compagnie di almeno 12 ballerini che svolgono attività per un periodo superiore ai 6 mesi con giornate recitative oltre le 60 di cui almeno 1/3 da realizzare fuori dalla provincia in cui ha sede il gruppo.

L'intervento dello Stato è, comunque, subordinato alla realizzazione di un numero di giornate recitative superiore almeno del 30% a quello sovvenzionato. Qualora venisse svolta una attività ridotta si procederà a decurtazioni proporzionali.

Art. 14.

Incentivi di valutazione

Gli incentivi per la determinazione dell'importo della sovvenzione di cui sopra sono i seguenti:

a) effettuazione di lavori in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

b) l'effettuazione di lavori in prima esecuzione locale;

c) l'inclusione nel programma di balletti di autori e coreografi italiani e di interpreti stranieri esclusivamente nei ruoli di primi ballerini;

d) effettuazione di repertorio alternativo a quello tradizionale eseguito dagli enti lirici ed, in particolare, l'impiego di musiche di autori contemporanei o di musiche poco conosciute;

e) la realizzazione di attività di decentramento con particolare riferimento a quella effettuata nel Mezzogiorno o nelle località riconosciute meno servite.

Art. 15.

Concentrazione di iniziative per progetti biennali

Nel quadro della razionalizzazione dell'attività coreutica volta al miglioramento della qualità degli spettacoli e alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici ed organizzativi mediante fusione di due o più complessi professionali operanti da almeno tre anni per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

Titolo V

CONCORSI DI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE

Art. 16.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonchè delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera di approvazione del progetto artistico finanziario, dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) bando - regolamento;

c) elenco nominativo dei membri componenti la commissione giudicatrice;

d) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi e rimborsi spese, premi e riconoscimenti, spese postali, affitto sale e spese generali (costituite dalle stesse voci previste dall'art. 4 ad eccezione delle spese postali). A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

e) programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, la località, la sede, le caratteristiche e la finalità della manifestazione;

f) relazione artistica relativa alla attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti *c)* ed *e)* e con l'indicazione del numero dei concorrenti e relativa nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione;

g) relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto *d)* qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

Gli enti organizzatori della manifestazione di che trattasi sono tenuti ad osservare le norme di seguito elencate nella predisposizione dei regolamenti dei concorsi:

1) per tutti i concorsi, nazionali ed internazionali, la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione della prova, comunque non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. Eventuali sostituzioni di componenti, successive a tale data, potranno aver luogo soltanto per casi di comprovata necessità e dovranno essere comunicate per iscritto al Ministero;

2) le commissioni debbono essere composte da un numero di membri con diritto di voto non inferiore a cinque nel caso di concorsi nazionali e non inferiore a sette nel caso di concorsi internazionali. Per i concorsi internazionali i componenti debbono essere a maggioranza stranieri di cui non più di due aventi la cittadinanza dello stesso Stato.

Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva e sentita la commissione centrale per la musica;

3) non possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità con uno o più concorrenti.

Non possono altresì farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o più concorrenti.

I componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti debbono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale.

All'atto dell'insediamento, ciascun componente la commissione rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito;

4) per i concorsi nazionali ed internazionali a scadenza annuale le commissioni devono essere rinnovate per un terzo.

Per i concorsi a scadenza maggiore dell'anno il rinnovo è limitato ad un quarto dei componenti.

Eventuali deroghe alle indicazioni del presente articolo possono essere consentite in via preventiva in base a richieste motivate, sentita la commissione centrale per la musica;

5) di ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali sono pubblici e può esserne presa visione presso la segreteria del concorso;

6) le prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del pubblico. Le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso debbono essere pubbliche;

7) il giudizio è espresso al termine di ogni prova.

Per le prove precedenti la finale, il giudizio può limitarsi alla semplice indicazione di idoneità e di non idoneità.

Il giudizio finale è espresso in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati dai singoli commissari, escludendo il voto più alto e quello più basso.

I giudizi sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova;

8) delle commissioni può far parte in qualità di osservatore, un funzionario della Direzione generale dello spettacolo.

Particolare considerazione verrà riservata ai concorsi che risulteranno, sulla base della documentazione degli anni precedenti, aver fattivamente contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti.

Titolo VI

CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE MUSICALE E DI DANZA

Art. 17.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata ogni intervenuta variazione dello statuto nonchè delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività — delibera di approvazione del progetto artistico-finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, il calendario, la località, la sede, le caratteristiche e le finalità dei corsi da tenersi, comunque, a favore di diplomati di scuole pubbliche o private;

c) regolamento;

d) elenco nominativo dei docenti e relativo *curriculum;*

e) preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione e frequenza ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi e rimborsi spesa, borsa di studio e spese generali (personale amministrativo, spese postali, telefoniche e di cancelleria, eventuali spese per sede amministrativa ivi comprese affitto, luce e spese connesse nonché spese di rappresentanza). A tale preventivo dovrà poi corrispondere il consuntivo;

f) relazione artistica relativa all'attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti *b)* e *d)* e con l'indicazione del numero dei partecipanti e relativo *curriculum* studi e nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione;

g) relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto *e)* qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

Titolo VII

ATTIVITÀ VARIE INTESE ALLA DIFFUSIONE ED ALL'INCREMENTO DELLA CULTURA MUSICALE E COREUTICA. (Art. 40, primo comma, art. 1, legge n. 589/79).

Art. 18.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto: da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre — ai fini dell'esame della richiesta di contributo — almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività delibera di approvazione del progetto artistico-finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico contenente dettagliati elementi di valutazione dell'iniziativa sotto il profilo artistico, tecnico ed organizzativo;

c) preventivo finanziario — al quale dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo — con l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di uscita nelle quali rientreranno le spese generali consistenti in spese per personale amministrativo, spese postali, telefoniche e di cancelleria, eventuali spese per sede amministrativa e spese di rappresentanza.

Per la Convegnistica l'ospitalità funzionale alla manifestazione rientra fra le spese di produzione, mentre ogni altro tipo di ospitalità è catalogabile fra le spese generali.

Per gli enti di promozione di cui all'art. 1 della legge n. 589, ferma restando l'indicazione dettagliata delle singole voci che costituiscono le spese generali, si precisa che tali spese possono raggiungere una percentuale sulle uscite fino al 50%. Come negli altri casi esse dovranno essere documentate ogni qualvolta superino l'aliquota del 20% sulle uscite;

d) relazione artistica afferente all'attività effettuata nell'anno precedente qualora non si tratti di prima istanza;

e) relazione finanziaria relativa all'attività dell'anno precedente qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

Titolo VIII

COMPLESSI BANDISTICI
(Art. 40, secondo comma, lettere *a)* e *b)*

Art. 19.

Documentazione

Le istanze dovranno essere inviate in duplice copia di cui una in carta legale sottoscritta dal presidente del complesso medesimo, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo.

Non potranno essere accolte quelle istanze (art. 40, lettera *a)*, che saranno inviate oltre il citato termine.

Alle istanze di cui alla lettera *a)* del citato art. 40 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) elenco dell'organico strumentale del complesso bandistico;

b) elenco dettagliato delle spese con l'indicazione dei relativi importi, che il complesso bandistico dovrà sostenere nell'anno cui la richiesta si riferisce;

c) atto notarile di costituzione e statuto in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio oppure in sostituzione di detto documento una dichiarazione rilasciata dal sindaco o da altra pubblica autorità da cui risulti:

l'esatta denominazione del complesso bandistico;

che il complesso bandistico è promosso da un ente, da una istituzione o da un comitato cittadino in conformità a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 40 della legge;

che il complesso bandistico non ha alcun scopo di lucro.

I documenti di cui ai punti *a)* e *b)* dovranno essere sottoscritti dal presidente del complesso bandistico.

I complessi bandistici di cui alla lettera *b)* del citato art. 40, che svolgono tournèes in tutta Italia ed anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui, dovranno corredare l'istanza di sovvenzione, da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente, di tutta la documentazione prevista per l'attività concertistica e corale in Italia.

Titolo IX

Art. 20.

Disposizioni finali e transitorie

L'amministrazione si riserva per far fronte ad esigenze impreviste o straordinarie, la facoltà di intervenire, indipendentemente dai termini indicati dalla presente circolare, a favore di iniziative musicali per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'amministrazione medesima.

Le istanze dovranno pervenire, con le modalità di cui all'art. 1, entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione.

L'entità del contributo terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di costituire gruppi di lavoro composti da esperti del settore musicale, scelti anche nell'ambito dei componenti della commissione centrale per la musica, per l'esame delle problematiche connesse alla migliore qualificazione dell'intervento finanziario dello Stato.

La presente circolare, che sostituisce quella n. 1 del 4 marzo 1986 e successive modifiche, trova applicazione per le attività che si realizzeranno nell'anno 1990, fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Il Ministro: CARRARO

89A3944

CIRCOLARE 11 agosto 1989, n. 4.

Promozione all'estero dello spettacolo italiano.

La presente circolare disciplina, in aderenza allo spirito della legge 30 aprile 1985, n. 163, gli interventi finanziari a favore delle iniziative di promozione della musica, della prosa, del cinema e dell'attività circense all'Estero.

Art. 1.

Progetti di attività

Al fine di soddisfare l'esigenza di programmare interventi e risorse, si procederà all'elaborazione di un organico piano di promozione all'estero nel quale saranno ricondotti e valutati i progetti di attività presentati:

a) su richiesta dell'amministrazione;

b) a domanda degli interessati.

Detto piano, da sottoporre alle competenti commissioni consultive, sarà redatto sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico per la promozione all'estero dello spettacolo italiano, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 2.

Comitato tecnico

Il comitato tecnico è così composto:

il direttore generale dello spettacolo, presidente;

il vice direttore generale dello spettacolo competente per materia;

il dirigente preposto al settore competente;

due rappresentanti dell'on. Ministro;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

gli esperti del Ministro nelle commissioni consultive competenti per materia.

Le sedute del comitato tecnico sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi.

Le proposte del comitato tecnico sono adottate a maggioranza dei presenti.

Potranno, altresì, essere chiamati ad assistere di volta in volta alle riunioni, secondo gli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni pubbliche, di enti, pubblici o privati, di promozione dello spettacolo o del turismo e rappresentanti delle varie associazioni professionali e di categorie.

Art. 3.

Predisposizione del piano programmatico

Alla predisposizione del piano si provvederà sulla base dei seguenti criteri di massima:

preventiva individuazione delle manifestazioni internazionali (festivals, rassegne, ecc.) di maggior rilievo;

individuazione della tipologia delle iniziative che in rapporto alle specifiche caratteristiche delle manifestazioni e delle località, risultino idonee ai fini di una qualificata presenza italiana.

Art. 4.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Le domande per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle attività di musica, di prosa e di cinema redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, e con espressa indicazione e sottoscrizione delle persone all'uopo legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione XI entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione delle manifestazioni, oppure entro il quindicesimo giorno dalla richiesta di cui al punto *a)*, art. 1

Potranno tuttavia essere esaminate anche altre iniziative per le quali non sia stato obiettivamente possibile (in relazione ai tempi di programmazione) la presentazione delle domande nei termini prescritti, sempre che le iniziative risultino programmate nel 2° semestre dell'anno considerato e le relative istanze siano state prodotte entro il 30 aprile dello stesso anno.

Il termine di presentazione delle istanze concernenti le tournées promosse da enti lirici, teatri di tradizione e teatri stabili di prosa resta fermo al 31 ottobre nel quadro di una preordinata programmazione annuale.

Per le attività circensi, le domande, che dovranno contenere indicazioni circa il Paese o i Paesi di destinazione, la durata della tournèe ed il numero dei partecipanti, potranno essere presentate anche un mese prima dell'inizio dell'attività.

Le istanze di contributo dovranno essere corredate dal programma di attività e da un dettagliato preventivo finanziario delle entrate (contributi del Paese ospitante, di regioni ed enti locali italiani, di sponsors pubblici e/o privati e corrispettivi erogati dai soggetti organizzatori stranieri) e dalle uscite (con particolare riferimento alle spese di viaggio e trasporto).

Le istanze potranno essere presentate direttamente all'ufficio dell'amministrazione o trasmesse in plico raccomandato, a mezzo del servizio postale. In questo secondo caso, fa fede della tempestività dell'inoltro, la data del timbro postale.

Nel programma di attività, limitatamente alle iniziative musicali e di prosa, devono risultare indicati tra l'altro:

a) gli autori delle opere, dei brani musicali e dei lavori teatrali;

b) i nominativi di tutti i partecipanti alle tournèes, con indicazione della specifica qualifica;

c) la località e la sede in cui si svolge la manifestazione;

d) il numero delle rappresentazioni o delle esecuzioni e la durata del soggiorno.

Per il settore circense, l'attività all'estero non può superare annualmente, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, il periodo di otto mesi e sempre che siano state effettuate in Italia almeno centoventi giornate lavorative.

Le istanze dovranno essere corredate da eventuali richieste di partecipazione di festival, rassegne, istituzioni o teatri stranieri, o da copie dei contratti, ai fini di accertare l'interesse del Paese ospitante alla realizzazione della tournée.

Le richieste di istituti italiani di cultura dovranno essere corredate dal motivato parere del Ministero degli affari esteri.

Le istanze presentate oltre i suddetti termini o non integrate con la documentazione sopra specificata entro il 31 dicembre o il 31 maggio, per le manifestazioni da realizzare nel secondo semestre, saranno sottoposte al parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive dopo che i suddetti organi si saranno espressi in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini previsti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio, salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata su esplicita richiesta dell'amministrazione o in adempimento di impegni assunti sulla base di accordi internazionali o per non previste, sopraggiunte esigenze di rappresentanza ufficiale all'estero dello spettacolo italiano.

Le eventuali modifiche al programma per sopravvenuti imprevisti devono comunque essere comunicate prima dell'inizio delle manifestazioni.

Art. 5.

Contributo dello Stato

Ai fini della concessione del contributo si terrà conto, esclusivamente per le iniziative di musica e di prosa:

1) del livello artistico e del numero delle rappresentazioni o esecuzioni;

2) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;

3) della qualificazione artistica e professionale degli interpreti;

4) della previsione di opere e lavori di autore italiano.

Per tutte indistintamente le iniziative di spettacolo, dell'importanza e dell'interesse del progetto, della prevedibile accoglienza del pubblico locale, nonché della località e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante.

Art. 6.

Criteri di determinazione dell'entità del contributo

Per le iniziative di musica e di prosa, l'entità del contributo sarà determinata in via esclusiva sulla base delle spese di viaggio e trasporto esposte in preventivo.

Quanto sopra non si applica alle iniziative promosse direttamente dall'amministrazione, su parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive.

Il contributo, che si intende a carattere forfettario e non di rimborso, potrà coprire anche interamente i menzionati oneri, qualora le tournées presentino una delle seguenti caratteristiche:

1) rispondano ad un particolare interesse politico-culturale di rappresentanza dell'Italia all'estero;

2) siano promosse da strutture produttive pubbliche o private di notevole rilevanza sul piano nazionale (enti lirici, teatri di tradizione, teatri stabili, orchestre...).

Inoltre, con specifico riferimento alle iniziative musicali:

3) siano realizzate da artisti professionisti, singoli o in gruppo, di particolare notorietà;

4) siano finalizzate a promuovere l'attività di giovani artisti meritevoli;

5) siano rivolte, in via esclusiva, alla diffusione della musica contemporanea italiana.

Per le iniziative cinematografiche il contributo sarà determinato in misura idonea per svolgere il programma approvato dall'amministrazione, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari di istituzioni, nazionali e/o straniere o di sponsors, pubblici e/o privati.

Per le iniziative circensi, l'entità del contributo sarà determinata tenendo anzitutto conto delle spese di viaggio e trasporto e, precisamente:

a) qualora i viaggi e trasporti siano effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri saranno valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;

b) qualora i viaggi e trasporti, per l'andata e il ritorno, siano effettuati su strada, gli oneri saranno valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata;

c) qualora i viaggi e trasporti siano effettuati solo parzialmente su strada, il contributo forfettario verrà determinato in proporzione.

A favore delle imprese circensi che impieghino addetti per i quali vengano versati oneri contributivi, desumibili dall'attestazione liberatoria degli abilitati istituti di previdenza, verrà concesso, a seconda del numero degli addetti stessi, un contributo integrativo calcolato moltiplicando la corrispondente quota a rappresentazione prevista per l'attività in Italia per il numero di spettacoli realizzati all'estero, rilevati dai competenti consolati.

Art. 7.

Integrazioni e riesami istanze non accolte

Le istanze di integrazione di contributi assegnati potranno essere riesaminate dalle competenti commissioni consultive di settore solo nel caso in cui venga esposta una spesa globale maggiore di almeno il 20% rispetto a quella inizialmente preventivata.

Le istanze non accolte potranno essere riesaminate solo in presenza di nuovi elementi di valutazione documentati dagli interessati prima dello svolgimento delle attività per le quali è richiesto il contributo dello Stato.

Art. 8.

Acconti

Acconti sui contributi concessi potranno essere accordati, a richiesta degli interessati nei limiti del 60% e solo a favore di soggetti che abbiano beneficiato di almeno tre sovvenzioni per l'attività all'estero nell'ultimo quinquennio, nonchè per le iniziative le cui istanze di sovvenzione siano state presentate su esplicita richiesta dell'amministrazione.

Art. 9.

Liquidazione

La liquidazione delle sovvenzioni è disposta previo riscontro della documentazione consuntiva attestante il rispetto del programma e l'osservanza degli adempimenti di legge, in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

In particolare, per le iniziative di musica e di prosa direttamente promosse dall'amministrazione, ciascuna voce esposta in consuntivo dovrà essere opportunamente documentata.

Analogo criterio sarà applicato alle iniziative cinematografiche, precisando che, nei casi in cui per la preparazione ed organizzazione della manifestazione in Italia e all'estero, enti o associazioni si avvalgano di proprie strutture e personale, le spese generali verranno riconosciute nelle misura forfettaria massima del 10% del contributo assegnato.

Per le iniziative di musica e di prosa promosse dagli interessati, sarà sufficiente allegare le fatture relative alle spese di viaggio e trasporto o i singoli biglietti.

Per le attività circensi, oltre il consuntivo, la specifica documentazione per le spese di viaggio e trasporto, l'attestazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. o lo stato di famiglia, la dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare, dalla quale risultino il numero delle rappresentazioni realizzate all'estero, anche il certificato della S.I.A.E., attestante le giornate lavorative effettuate in Italia.

Qualora, pur nel rispetto del programma proposto, le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore alla sovvenzione concessa, la riduzione verrà operata d'ufficio.

Disposizioni finali

I limiti previsti per il termine di presentazione delle domande da parte di enti lirici, teatri di tadizione e teatri stabili di prosa, nonché quelli concernenti il periodo di permanenza all'estero delle imprese circensi saranno applicati a partire dall'esercizio finanziario 1990.

Il Ministro: CARRARO

89A3945

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 24 marzo 1989 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989, si rende noto che il 5 settembre 1989 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992.

89A3993

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Catigliano - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 9 gennaio 1958, rep. 9355, reg. soc. 195, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aurora Romana 1963 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 25 febbraio 1963, rep. 27558, reg. soc. 1076, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Elettra II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albano in data 19 giugno 1964, rep. 117452, reg. soc. 4089, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Efix - a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 7 ottobre 1954, rep. 41212, reg. soc. 391, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata "Madispa", fra impiegati dello Stato», con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 13 ottobre 1955, rep. 18398, reg. soc. 2407, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pres-Con - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 31 ottobre 1962, rep. 11353, reg. soc. 2349, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Avvenire 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 20 novembre 1980, rep. 9102, reg. soc. 266/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fra noi giovani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 30 maggio 1960, rep. 38283, reg. soc. 1241, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Raffaele - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 10 gennaio 1957, rep. 33010, reg. soc. 509, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Montecuccoli VII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Franco Mario in data 5 novembre 1954, rep. 91185, reg. soc. 3152, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valbenava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio Novello in data 20 aprile 1960, rep. 16424, reg. soc. 842, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro del cigno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Meale in data 13 dicembre 1978, rep. 16665, reg. soc. 197/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Touring Sport a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Spada in data 1° ottobre 1980, rep. 6449, reg. soc. 5240/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coturnix - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 14 aprile 1964, rep. 22867, reg. soc. 2239, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La casa ridente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 29 aprile 1948, rep. 32799, reg. soc. 914, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valchiria XL - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 4 marzo 1964, rep. 123873, reg. soc. 1447, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Cordigliera prima - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 15 ottobre 1954, rep. 4432, reg. soc. 3028, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Medaglia d'oro Dalmazio Birago - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 4 febbraio 1957, rep. 10553, reg. soc. 387, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ricerche - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 1° marzo 1966, rep. 217668, reg. soc. 609/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Calipso romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 9 dicemmbre 1960, rep. 12001, reg. soc. 199, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Talamo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 21 giugno 1949, rep. 22904, reg. soc. 1676, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 1° luglio 1970, rep. 271912, reg. soc. 2456/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ceres Roma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 3 dicembre 1954, rep. 31244, reg. soc. 364, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Istisan - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 1° dicembre 1961, rep. 37191, reg. soc. 36/62, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 25 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cinematografica 77 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 10 giugno 1977, rep. 88842, reg. soc. 24509, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «Edil '81 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 14 dicembre 1981, rep. 79843/7120, reg. soc. 34022, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «Industria alimentare Bologna Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 30 ottobre 1984, rep. 20726/6471, reg. soc. 40415, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «Cooperfin - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Quaranta in data 11 ottobre 1983, rep. 4055, reg. soc. 37359, tribunale di Bologna;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Globo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Moruzzi in data 2 luglio 1984, rep. 13139/2846, reg. soc. 38795, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa turistica a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Sommariva in data 26 aprile 1983, rep. 14021, reg. soc. 36439, tribunale di Bologna;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata verniciatori ed affini di Bologna», con sede in Bologna, costituita per rogito Marani in data 21 giugno 1934, rep. 20004, reg. soc. 5477, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «Agricon - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Corradi in data 22 luglio 1983, rep. 2539/770, reg. soc. 36779, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «ISCOM - Istituto comunicazioni di massa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Zanelli in data 2 luglio 1982, rep. 3214/430, reg. soc. 34410, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «Arte, sport, animazione e salute a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Rossi in data 27 ottobre 1982, rep. 3035/1408, reg. soc. 35080, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «Nico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Bignozzi in data 29 giugno 1982, rep. 16782/2480, reg. soc. 34615, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice fra il personale dell'Università degli studi di Bologna - Società cooperativa per quote a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Forestieri in data 19 novembre 1975, rep. 40364, reg. soc. 22422, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «Psichiatria democratica - Iniziative culturali ed editoriali nel campo della salute mentale - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 16 giugno 1981, rep. 18386, reg. soc. 32279, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Edilnova a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 17 gennaio 1980, rep. 135444/11172, reg. soc. 28781, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Meucci - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Rizzi in data 10 aprile 1984, rep. 9044/831, reg. soc. 38799, tribunale di Bologna;

società cooperativa di consumo «Consumo Sillaro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Filiberti in data 26 maggio 1977, rep. 30124, reg. soc. 24508, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Cooperativa 2001 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 11 febbraio 1972, rep. 26525/14265, reg. soc. 19094, tribunale di Bologna;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.D. - Cooperativa informazione democratica a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 19 marzo 1972, rep. 7309, reg. soc. 19168, tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «C.C.S. - Cooperativa comunicazione sociale - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Plessi in data 6 settembre 1985, rep. 8944, reg. soc. 42856, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Aserdac '80 a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Dalla Rovere in data 15 giugno 1981, rep. 6111/937, reg. soc. 33081, tribunale di Bologna;

società cooperativa di produzione e lavoro «Operaie cernitrici frutta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Forni in data 13 agosto 1959, rep. 33693, reg. soc. 13085, tribunale di Bologna;

società cooperativa di produzione e lavoro «Abruzzo servizi 85 - Società cooperativa a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 31 gennaio 1985, rep. 9691, reg. soc. 2451, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bonaco - Società cooperativa a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Benedetti in data 30 dicembre 1984, rep. 2236, reg. soc. 2408, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'incastro a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 4 giugno 1984, rep. 161979, reg. soc. 2233, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto giovani - Società cooperativa a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 15 aprile 1985, rep. 10506, reg. soc. 2486, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Scivaco a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 28 settembre 1981, rep. 143179, reg. soc. 1865, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Kronos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Benedetti in data 6 maggio 1985, rep. 3119, reg. soc. 2532, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Cral regione Abruzzo a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 9 dicembre 1978, rep. 122868, reg. soc. 1533, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Partecipazione e società - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Benedetti in data 30 dicembre 1984, rep. 2235, reg. soc. 2390, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Territorio e società - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Benedetti in data 30 dicembre 1984, rep. 2234, reg. soc. 2389, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Informatica oggi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Benedetti in data 2 maggio 1985, rep. 3116, reg. soc. 2529, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa prospettive di lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 29 marzo 1985, rep. 124229, reg. soc. 2480, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooptour - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 29 gennaio 1985, rep. 39183, reg. soc. 2437, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Aquila 84 a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 7 dicembre 1984, rep. 164740, reg. soc. 2343, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Consabi - Ente Regionale tra cooperative edilizie e di abitazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 29 ottobre 1981, rep. 143898, reg. soc. 1881, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gruppo studi e progettazioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 3 novembre 1982, rep. 42110, reg. soc. 2028, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Ugola 1 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 13 gennaio 1983, rep. 152943, reg. soc. 2006, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa mista «Cooperativa per interventi sul territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 20 maggio 1976, rep. 27894, reg. soc. 1380, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ceda - Cooperativa Edilizia Aquilana - Società a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Giancarelli in data 16 marzo 1976, rep. 27433, reg. soc. 1363, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro - Università - a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 25 novembre 1982, rep. 17617, reg. soc. 2469, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Alba - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 23 novembre 1978, rep. 31796, reg. soc. 1603, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Armonia» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 16 novembre 1978, rep. 31774, reg. soc. 1609, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «San Basilide - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 14 dicembre 1978, rep. 24, reg. soc. 1610, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Dell'Università - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 28 dicembre 1978, rep. 64, reg. soc. 1645, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Anna Lisa» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 1° dicembre 1978, rep. 12, reg. soc. 1614, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Aglaia» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 27 novembre 1978, rep. 31812, reg. soc. 1600, tribunale di Chieti;

società cooperativa agricola «Società cooperativa centro turistico sociale abruzzese - S.r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito Tragnone in data 8 luglio 1982, rep. 67273, reg. soc. 2377, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Nuovo Abruzzo» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 17 novembre 1978, rep. 11626, reg. soc. 1589, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Cooperativa lavoratori teatini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 18 dicembre 1971, rep. 3275, reg. soc. 952, tribunale di Chieti;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Dibattito» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito Anchini in data 23 marzo 1977, rep. 756, reg. soc. 1392, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Villa Bella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Rulli in data 19 gennaio 1978, rep. 63131, reg. soc. 1503, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Edil nostra panorama - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 27 dicembre 1978, rep. 48, reg. soc. 1646, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «La Democratica» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito Cracchiolo in data 22 novembre 1978, rep. 123791, reg. soc. 1658, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «La Marrucina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 22 dicembre 1978, rep. 39, reg. soc. 1662, tribunale di Chieti;

società cooperativa agricola «A.L.F.A. - Associazione libero fra agricoltori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Guglielmi in data 13 maggio 1982, rep. 5832/1731, reg. soc. 34258, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Alto Reno» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, costituita per rogito Alvisi in data 13 novembre 1978, rep. 163432, reg. soc. 26497, tribunale di Bologna;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo del popolo di Vimignano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grizzona (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 5 ottobre 1947, rep. 11856, reg. soc. 7997, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Imola nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 5 gennaio 1979, rep. 164887, reg. soc. 26800, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Eliocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Fiorentini in data 11 maggio 1981, rep. 13021/6336, reg. soc. 32233, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Scarabelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 15 marzo 1979, rep. 166841, reg. soc. 27252, tribunale di Bologna;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di Monterenzio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monterenzio (Bologna), costituita per rogito Luti in data 9 giugno 1947, rep. 1468/640, reg. soc. 7915, tribunale di Bologna;

società cooperativa agricola «Cooperativa lavoratori della terra per conduzione terreni 30 luglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monterenzio (Bologna), costituita per rogito Cornia in data 31 agosto 1977, rep. 9166, reg. soc. 24870, tribunale di Bologna;

società cooperativa di produzione e lavoro «Comunale edilizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito Serra in data 8 luglio 1945, rep. 6443, reg. soc. 6752, tribunale di Bologna;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ponteggiatori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pianoro (Bologna), costituita per rogito Bertolini in data 20 aprile 1979, rep. 34006/817, reg. soc. 27453; tribunale di Bologna;

società cooperativa mista «I.C.L.A. - Industria cooperativa lavoratori associati - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita per rogito Fassò in data 19 ottobre 1984, rep. 2/2, reg. soc. 39230, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Levante - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rógito Vetromile in data 25 marzo 1975, rep. 21120, reg. soc. 21919, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Amicizia e speranza - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Comelli in data 17 marzo 1976, rep. 12196, reg. soc. 22899, tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia «Acli Casa 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 14 dicembre 1984, rep. 3991, reg. soc. 2356, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Venanzio» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 21 dicembre 1984, rep. 164947, reg. soc. 2369, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Cooperativa cassa edile - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 1° febbraio 1975; rep. 24671, reg. soc. 1297, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Edilnova» a responsabilità limitata, con sede in Paganica dell'Aquila costituita per rogito Trecco in data 15 novembre 1976, rep. 111079, reg. soc. 1405, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arte nuova» - Società cooperativa di ricerca, progettazione, servizio e lavoro a responsabilità limitata, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 5 giugno 1980, rep. 133580, reg. soc. 1702, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio regionale cooperative d'Abruzzo» a responsabilità limitata, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 6 ottobre 1979, rep. 128940, reg. soc. 1615, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Habitat 1 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 29 dicembre 1980, rep. 1169, reg. soc. 1762, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Clu La Talpa - Società cooperativa libraria a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 10 febbraio 1981, rep. 38188, reg. soc. 1773, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di consumo «Cassa integrativa di mutualità ed assistenza (C.I.M.A.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 17 novembre 1983, rep. 158584, reg. soc. 2119, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tutela ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 25 gennaio 1985, rep. 39118, reg. soc. 2436, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa edilizia «Maielletta» a responsabilità limitata, con sede in Pretoro (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 6 ottobre 1979, rep. 12477, reg. soc. 1768, tribunale di Chieti;

società cooperativa agricola «Taouta Marauga - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Rapino (Chieti), costituita per rogito Messina in data 30 agosto 1980, rep. 9935, reg. soc. 1957, tribunale di Chieti;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coter - Cooperativa tessile Roccamontepiano - Società a responsabilità limitata», con sede in Roccamontepiano (Chieti), costituita per rogito Franchi in data 27 marzo 1982, rep. 2056, reg. soc. 2311, tribunale di Chieti;

società cooperativa edilizia «Nuova Rocca» a responsabilità limitata, con sede in Roccascalegna (Chieti), costituita per rogito Garofoli in data 14 aprile 1979, rep. 28, reg. soc. 1145, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Domus Santapollinarese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Vito Chietino (Chieti), costituita per rogito Gatto in data 3 agosto 1977, rep. 1937, reg. soc. 1020, tribunale di Lanciano;

società cooperativa edilizia «Vasto 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità.limitata», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Lo Iacono in data 1° luglio 1978, rep. 1533, reg. soc. 510, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Lido sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Cavallo Marincola in data 17 maggio 1979, rep. 2838, reg. soc. 588, tribunale di Vasto;

società cooperativa edilizia «Marco Polo» a r.l.», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 28 maggio 1983, rep. 67231, reg. soc. 920, tribunale di Vasto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mars-Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 26 marzo 1981, rep. 898, reg. soc. 1641, tribunale di Avezzano;

società cooperativa edilizia «Margherita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 26 marzo 1979, rep. 39398/10913, reg. soc. 1565, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Ifenza» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villavallelonga (L'Aquila), costituita per rogito Prandi in data 7 luglio 1986, rep. 4353, reg. soc. 2624, tribunale di Avezzano.

89A3968

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***